

COMUNE DI ISSIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 26/03/2018

OGGETTO: TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** - nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali in * convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
OBERTO PETTO Antonio - Sindaco	Sì
FAVERO GAMETRO Gian Luca - Vice Sindaco	Sì
RUSSO Christian - Consigliere	Giust.
MOTTO Davide - Consigliere	Sì
ALASOTTO Fabrizio - Consigliere	Sì
CARETTO Giovanni Battista - Consigliere	Sì
RAVETTO Giampiero - Consigliere	Giust.
BERSANO BURLO Roberto - Consigliere	Sì
ROCCO Fabrizio - Consigliere	Sì
VIGNA Alessandro - Consigliere	Giust.
TESAURO Pinuccio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale CALVETTI Dott. Claudio.

Il SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno al n.6.

OGGETTO: TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO, ancora, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il DM del 9 febbraio 2018, G.U. n. 38 del 15.02.2018, CHE PROROGA AL 31.03.2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 12 del 27.2.2018 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione ef 2018_2020;

CONSIDERATO :

- che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- che, in riferimento alla TASI l'art. 1 comma 681, della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza dal 1° gennaio 2016, **l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali**, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole. “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9”:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2015;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della IUC (IMU-TASI-TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 30.06.2014;

VISTE le precedenti deliberazioni n. 12 del 29.06.2015 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – TASI– CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015" , n. 10 del 20.04.2016 ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – TASI– CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016", n. 4 del 01.03.2017 ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASI – CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi in forma palese,

DELIBERA

- 1. di confermare per l'anno 2018** le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in vigore nell'anno 2015 , **fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati):**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 <u>solo per categoria A1/A8/A9</u>	1,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,10 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,10 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,10 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

- 2. di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

3. **di trasmettere** la presente deliberazione , esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Del che si e' redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto.

In originale firmato.

IL SINDACO
F.to OBERTO PETTO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI Dott. Claudio

=====

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI Dott. Claudio

=====

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), il giorno 12-apr-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

ف è stata compresa nell'elenco n. _____, in data _____, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Issiglio, 12.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Dott. Claudio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____:

ف decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);

ف ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____ (art. 42, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000), per quindici giorni consecutivi dal 12-apr-2018 al 27-apr-2018;

Issiglio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Dott. Claudio